


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – SANT'ANNA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE**

UO Beni Sanitari di consumo

CAPITOLATO SPECIALE

procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE, ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI, MATRICI PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA(CAPOFILA), L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA

Periodo contrattuale: anni due eventualmente rinnovabile anche di anno in anno per anni due.

INDICE:

- Art.1 Oggetto della fornitura quantitativi*
- Art.2 Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara*
- Art. 3 Aggiornamento tecnologico dei dispositivi*
- Art.4 Requisiti di compatibilità ambientale*
- Art.5 Consegna*
- Art.6 Dispositivi in conto deposito*
- Art 7 Assistenza post vendita*
- Art 8 Penali*
- Art 9 Durata del contratto*
- Art.10 Prezzo*
- Art.11 Controlli*
- Art.12 Risoluzione per inadempimento*
- Art.13 Risoluzione del contratto*
- Art.14 Recesso*
- Art.15 Divieto di cessione del contratto*
- Art.16 Rischi e responsabilità del fornitore*
- Art.17 Deposito cauzionale definitivo*
- Art.18 Ordini elettronici - fatturazione - pagamenti*
- Art.19 Controversie*
- Art.20 Tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art.21 Stipulazione del contratto*
- Art.22 Clausola di accettazione*

ALLEGATI

All.to n° 1 descrizione prodotti

Art. 1

Oggetto della fornitura e quantitativi

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di protesi mammarie, espansori mammari e tissutali, matrici per ricostruzione mammaria, dettagliate per caratteristiche tecnico-qualitative e dimensioni nell' allegato1) al presente documento per le necessità dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara(capofila),dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda USL di Imola e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (di seguito denominate Aziende Sanitarie), facenti parte dell' Area Vasta Emilia Centrale (AVEC), in unione d'acquisto.

I prodotti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecnico/dimensionali indicate nell' allegato1, nonchè alle prescrizioni delle norme attualmente vigenti in materia per quanto attiene la produzione, l' importazione e l' immissione in commercio e dovranno conformarsi a tutte le norme che entreranno in vigore durante la validità del contratto.

I dispositivi ricompresi nei lotti nn°1, 2, 3, 4 devono possedere una garanzia a vita.

I dispositivi dovranno essere forniti in confezioni monouso sterili.

I quantitativi indicati nell' allegato 1) si riferiscono ad un fabbisogno annuo e biennale presunto per tutte le Aziende in unione, da ritenersi comunque indicativo in quanto funzionale all'attività chirurgica.

Conseguentemente i quantitativi annualmente definiti potranno aumentare o diminuire, nei limiti della normativa vigente, in relazione alla reale attività o a variazioni organizzative dell' attività o a sopravvenute disposizioni normative o ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili che comportino variazioni nell'utilizzo dei prodotti, senza alcuna modificazione delle condizioni economiche e contrattuali.

Art. 2

Acquisto di dispositivi non espressamente previsti in gara

Le Aziende in unione si riservano di procedere all' acquisto di dispositivi analoghi o complementari a quelli in gara o di misure diverse, compresi nel listino prodotti presentato dal Fornitore in sede di gara ma non espressamente indicati nell' allegato 1), che si rendessero necessari in corso di contratto.

Il prezzo di tali dispositivi sarà definito applicando al prezzo di listino la percentuale di sconto indicata dall' Aggiudicatario in sede di gara.

Art.3

Aggiornamento tecnologico dei dispositivi

Nel caso in cui durante la vigenza del contratto fossero immessi sul mercato dalla Ditta aggiudicataria dispositivi con caratteristiche migliorative o innovative rispetto a quelli aggiudicati in loro sostituzione o affiancamento, il Fornitore è tenuto a presentarli alle Aziende Sanitarie che si riservano di inserirli in contratto previa valutazione tecnico/clinica. E' pertanto VIETATA la sostituzione di dispositivi non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al Fornitore.

Le condizioni economiche dei nuovi dispositivi saranno di volta in volta pattuite con il Fornitore, previa valutazione del mercato da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria il contratto originario si intendere pattiziamente e integrato.

Art.4 **Requisiti di compatibilità ambientale**

Il fornitore, per ridurre al minimo l'impatto ambientale, si impegna ad utilizzare imballaggi di trasporto ridotti al minimo e con materiali riciclati e al minimo di materiali derivanti dalla plastica.

Art.5 **Consegna**

Il Fornitore aggiudicatario è impegnato ad effettuare le consegne **nei luoghi che saranno indicati dalle Aziende Sanitarie alla stipula del contratto secondo le indicazioni che saranno fornite dalle stesse e contenute negli ordini;**

La consegna dovrà avvenire per i quantitativi indicati negli ordini entro il termine massimo di 5 giorni dalla data del medesimo. Il termine massimo potrà essere ridotto a 2 giorni in caso di situazioni di urgenza, segnalate dai richiedenti; la Ditta aggiudicataria, assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale o dei corrieri, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura; la Ditta aggiudicataria deve inoltre garantire le forniture anche durante i periodi di chiusura per ferie estive ed invernali e per inventario.

L'appaltatore dovrà provvedere alla consegna dei prodotti aggiudicati secondo la necessità delle Aziende Sanitarie in unione, senza imporre alcun minimo d'ordine e/o minimo fatturabile.

L'appaltatore deve inoltre impegnarsi:

- a fornire, unitamente al prodotto se richieste, le certificazioni di conformità a norme tecniche e legislative, ove obbligatorie al momento dell'offerta e l'impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto;
- a sostenere a proprio carico tutte le spese di imballo, trasporto (anche a temperatura controllata) e consegna a terra con mezzi e personale a carico della Ditta;
- a consegnare, qualora si tratti di materiale soggetto a scadenza, prodotti di recente fabbricazione e senza alterazioni di sorta nella confezione originale garantendone l'ottimale conservazione fino al momento della consegna e comunque con un periodo di validità residua non inferiore ai tre/ quarti guarda protesi della validità complessiva
- a dare tempestiva comunicazione ai Servizi di Farmacia e alle Direzioni Acquisti delle Aziende Sanitarie in unione, delle variazioni di codice prodotto, fornendo tutta la documentazione tecnica, CND e numero di repertorio dei nuovi codici

- a sostituire il materiale soggetto a scadenza, su richiesta delle Aziende sanitarie che si impegnano a darne comunicazione con almeno 40 gg. di preavviso;
- a sostituire, entro 5 gg. dalla richiesta, il materiale che le Aziende Sanitarie su indicazione motivata degli utilizzatori ritengano opportuno con altro analogo, previa verifica delle condizioni concordate in sede di aggiudicazione;
- a garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti inviati. In mancanza di tali elementi non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta. L'indicazione della particolare temperatura di conservazione deve essere riportata in modo ben visibile oltre che sulla confezione primaria anche sull'imballaggio esterno e sul documento di trasporto. Le Aziende sanitarie, declinano ogni responsabilità in caso di deperimento della merce inviata se non e' accertabile il rispetto delle modalità di conservazione durante le fasi di trasporto.;
- ad inviare prodotti, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e adeguare la conformità dei prodotti a tutte le norme che entreranno in vigore durante la vigenza del contratto;
- ad assicurare la corrispondenza dei codici prodotto e della descrizione prodotto tra documento di trasporto e confezione. In caso di discordanza tra quanto indicato nei documenti di accompagnamento e quanto contenuto nei colli consegnati, farà fede quanto accertato dagli operatori incaricati del ricevimento;
- nell' ipotesi di restituzione della merce al fornitore da parte delle Aziende sanitarie per qualsiasi titolo (merce non conforme all'ordine, materiale prossimo alla scadenza ecc.) il contraente è tenuto a ritirarla entro il termine indicato nella richiesta del magazzino dell' Azienda Sanitaria. Trascorso inutilmente tale termine e in assenza, entro lo stesso termine, di eccezioni da parte del Fornitore in merito alla non accettazione del bene, trascorsi inutilmente altri 10 giorni, le Aziende sanitarie si riterranno autorizzate allo smaltimento del prodotto con recupero delle spese sostenute per tale operazione. Analogamente si comporteranno le Aziende Sanitarie in caso di mancata risposta entro 5 gg. lavorativi da parte del fornitore alle contestazioni o richiesta di chiarimenti formulate, anche tramite fax,.
- in caso di inadempienza contrattuale, anche parziale, qualora le Aziende Sanitarie debbano provvedere all'acquisto di prodotti simili sul mercato, addebiteranno al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sul deposito cauzionale o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.
- a garantire la tempestiva rintracciabilità del prodotto consegnato in caso di azione correttiva di campo (FSCA), avviso di sicurezza(FSN) comunicando alla Farmacia la data di consegna e il numero del documento di trasporto dei prodotti appartenenti al lotto oggetto dei provvedimenti di cui sopra;
- ad inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di recente produzione;
- ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza;

- a comunicare alla Farmacia Interna /Ufficio Ordini dell'Azienda Sanitaria interessata, in via formale, al momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto sull'ordine stesso indicando la data dell'effettiva consegna che l'Azienda sanitaria si riserva se accettare o provvedere in danno;
- a consegnare in conto visione su richiesta della Farmacia Interna /Ufficio Ordini dell'Azienda Sanitaria interessata i dispositivi che si prevedono necessari ad un singolo impianto, impegnandosi al tempestivo ritiro dei dispositivi non utilizzati e alla fatturazione dei soli impiantati.

Art. 6 Dispositivi in conto deposito

Le Aziende in unione, anche singolarmente, in base alle necessità organizzative delle Unità Operative utilizzatrici, per i dispositivi oggetto della presente fornitura, si riservano anche nel corso della durata del contratto la possibilità di chiedere alla Ditta aggiudicataria, secondo le modalità del contratto estimatorio di cui agli artt. 1556 e ss. del C.C., la costituzione di un deposito presso le Sale Operatorie in relazione alle modalità di applicazione e ai quantitativi di utilizzo, secondo quanto verrà concordato con il Chirurgo Responsabile .

I materiali in deposito verranno di volta in volta utilizzati per le necessità d'impianto.

Per i materiali utilizzati verranno emessi ordinativi di fornitura. La ditta provvederà a fatturare il materiale utilizzato reintegrando la dotazione originaria con le modalità e tempi che saranno convenuti con l'Azienda sanitaria.

Di norma il reintegro del materiale utilizzato dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta o entro termini più brevi indicati espressamente in caso di urgenti necessità di impianto.

L'Azienda Sanitaria si impegna alla custodia del materiale in deposito con la diligenza e la cura ordinaria e a restituire quello non utilizzato nello stato di integrità e funzionalità e ad individuare il responsabile aziendale del conto.

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell'Azienda contraente non esonera l'Impresa fornitrice dalla responsabilità per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda contraente o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza del suo utilizzo.

L'Impresa fornitrice si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'Azienda contraente, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti sui quali è stato utilizzato un dispositivo oggetto di "recall". In caso di "recall" l'Impresa dovrà fornire il codice e numero di serie del dispositivo medico in oggetto.

E' lasciata comunque alla disponibilità di ogni Azienda Sanitaria in unione la definizione nel dettaglio delle specifiche condizioni del contratto estimatorio in base all'organizzazione aziendale.

Art. 7

Assistenza post vendita

Successivamente all'aggiudicazione della fornitura, la /e Ditta/e vincitrici sono tenute a comunicare all' Azienda Sanitaria il nominativo dell' informatore scientifico/ agente di zona, il suo indirizzo e recapito telefonico e a garantire , in casi particolarmente urgenti, la disponibilità a verificare e risolvere problematiche inerenti l'utilizzo dei prodotti aggiudicati entro il termine massimo di 48 ore.

La Ditta provvederà ad effettuare gratuitamente corsi di formazione al personale interessato delle Aziende in unione particolarmente in caso di dispositivi di nuova introduzione.

Art 8

Penali

Visto l'art.113 bis del Codice appalti, per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti per la consegna, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna urgente o di emergenza per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti verrà applicata una penale pari all' 1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini della valutazione dei ritardati adempimenti, i termini indicati per le consegne si ritengono perentori.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto tramite la PEC indicata, in fase di gara dalla ditta fornitrice, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l' emissione da parte delle Aziende Sanitarie di nota di addebito, ai sensi dell'art.15 co1 DPR 633/72.

L' applicazione delle penali terrà in ogni caso conto delle disposizioni normative vigenti all' momento dell' inadempimento.

Art. 9

Durata del contratto

Il contratto avrà durata biennale.

Le Aziende in unione si riservano la possibilità di rinnovare il contratto alla scadenza per un ulteriore biennio anche di anno in anno.

La ditta aggiudicataria ha tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 180 giorni dalla scadenza contrattuale.

Il Fornitore si impegna inoltre sin da ora ad assicurare comunque la prosecuzione del contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni in vigore alla scadenza naturale del contratto.

Art. 10 Prezzo

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per la durata del contratto e per l'eventuale proroga di 180 giorni.

I prezzi si intendono comprensivi delle spese di trasporto (anche se a temperatura controllata) e scarico a terra presso i magazzini delle Aziende o presso altro luogo aziendale riconosciuto, se necessario per le caratteristiche proprie o di conservazione del prodotto.

I prezzi verranno rinegoziati con i Fornitori in caso di rinnovo del contratto valutati prezzi di mercato del momento.

Art. 11 Controlli

Le Aziende Sanitarie si riservano di effettuare in qualsiasi momento e anche a campione, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, le caratteristiche tecniche e le scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati.

Le Aziende sanitarie si riservano di effettuare controlli sui prodotti ritirati, anche in momento successivo a quello della consegna e questi potranno consistere anche in analisi tecniche, la cui esecuzione sarà normalmente affidata a laboratori legalmente riconosciuti ed il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta aggiudicataria. Le spese per le analisi qualitative sono a carico della ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi da quelli indicati dalla ditta.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità e' esclusivamente, quella accertata presso il magazzino di consegna delle Aziende Sanitarie e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, le Aziende comunicheranno al fornitore le motivazioni per le quali il prodotto non può essere

accettato, la richiesta di emissione di nota di credito per un importo pari al prezzo dei prodotti contestati comprensivo di iva e la richiesta di ritirare la merce entro il termine indicato nella richiesta del magazzino. Trascorso inutilmente tale termine e in assenza, entro lo stesso termine, di eccezioni da parte del Fornitore in merito alla non accettazione del bene, trascorsi inutilmente altri 10 giorni, le Aziende sanitarie si riterranno autorizzate allo smaltimento del prodotto con recupero delle spese sostenute per tale operazione.

Art. 12 **Risoluzione per inadempimento**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale o parziale della fornitura e/o ritardi reiterati senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- modifiche documentate delle caratteristiche dei prodotti con compromissione della sicurezza della prestazione
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 **Risoluzione del contratto**

L'Azienda contraente può chiedere in ogni caso la risoluzione dei casi previsti dalla normativa vigente

Art.14 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni

momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

Art. 15
Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto senza preventiva informazione all'Amministrazione, che si riserva di accettarla con apposito atto.

Art. 16
Rischi e responsabilità del fornitore

La ditta fornitrice deve rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a persone delle Aziende o terzi, derivanti dall'utilizzo del materiale fornito, causa difetti ed imperfezioni del medesimo, dei quali fossero chiamate a rispondere le Aziende contraenti che sono completamente sollevate ed indenni da ogni pretesa e molestia.

Art. 17
Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura aggiudicata, salvo le particolari agevolazioni se ed in quanto previste dalla legge per le Cooperative e Consorzi di Cooperative, esclusivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Saranno prese in considerazione solamente le polizze di fidejussione emesse dalle Società di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982 n. 348 ed elencate nel decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12/10/90 pubblicato sulla G.U. in data 16.10.90.

La polizza fidejussoria prestata dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 del C.C.) nei riguardi della ditta obbligata. Nella polizza dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Fidejussione e polizza devono avere validità di almeno due mesi oltre la durata del contratto.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto di fornitura.

Art. 18
Ordini elettronici - fatturazione - pagamenti

Ordini elettronici:

In base alle disposizioni normative attualmente vigenti, le Aziende Sanitarie devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Viceversa il Fornitore dovrà

garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici e fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione di tali adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche ecc) nonché Nodo Telematico di Interscambio NoTi-ER.

In alternativa le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo [http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previa registrazione](http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previa%20registrazione).

Alla stipula del contratto le Aziende Sanitarie in unione si riservano di dare più specifiche e particolari indicazioni in merito agli ordini elettronici così come gli ID PEPPOL aziendali.

Fatturazione

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che ha dato attuazione alla L. n.244/2007 " finanziaria 2008 " (art. 1 commi da 209 a 214) introducendo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la Pubblica Amministrazione ed i fornitori, le fatture emesse potranno essere trasmesse alle Aziende AVEC in unione d'acquisto solo in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Dati essenziali

Le fatture indirizzate alle Aziende Sanitarie in unione devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio che verrà indicato in sede di stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG); la mancanza di questa informazione comporterà il respingimento della fattura.

Per rendere più veloce il controllo della fattura, la sua liquidazione e conseguentemente il pagamento, il Fornitore è tenuto a riportare sulle fatture le seguenti indicazioni :

- descrizione dettagliata della merce consegnata e numero codice fornitore del prodotto
- numero dell'ordine
- numero documento di trasporto

Ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti,(c.d. split payment) e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, tutte le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, devono obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti". Conseguentemente l'Appaltatore provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

Per ogni informazione relativa alle fatture e al loro pagamento è possibile rivolgersi alle Direzioni Risorse Economico Finanziarie delle singole Aziende.

Pagamenti

Le Aziende procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La Ditta rinuncia a far valere, nel caso di ritardato pagamento, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle

prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali le Aziende sanitarie sono portatrici.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 19 Controversie

Nel caso in cui il fornitore non assolva all'adempimento del contratto, è obbligo dell'Azienda contraente di inoltrare contestazione scritta al fornitore e qualora questi non abbia assolto entro i termini contestati, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c.

L'aggiudicatario non può sospendere le forniture per effetto di contestazioni sorte tra le parti e per ritardo nei pagamenti, trattandosi di forniture essenziali.

Per ogni controversia e' competente esclusivo il Foro di Ferrara.

Art.20 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.13 agosto 2010, n.136 e.s.m in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all' Azienda Sanitaria contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all' art.3 della L 136/2010 e sm., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Azienda contraente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art.21 Stipulazione del contratto

Il contratto verrà stipulato secondo le norme di legge, nel rispetto delle procedure antimafia e all' esito positivo dei controlli in merito a quanto previsto dall' art. 80 dlgs 50/16.

Art. 22 Clausola di accettazione

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico aggiudicatario dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente Capitolato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Il Rappresentante Legale o proprio delegato